



COMUNE DI PADRIA

(Provincia di Sassari)

Piazza del Comune, 1 - 07015 PADRIA (SS)
Tel. 079/807018 protocollo@pec.comune.padria.ss.it

AREA TECNICA

AVVISO PUBBLICO PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, COMMERCIALI E ARTIGIANALI, OPERANTI NEL COMUNE DI PADRIA ANNUALITÀ 2021

DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che:

“65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.

65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale del 8 del 11/02/2022, avente ad oggetto: "CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ANNO 2021 A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE DI CUI AL DPCM 24 DICEMBRE 2020. CRITERI DI RIPARTIZIONE E DIRETTIVE" con la quale sono state impartite al sottoscritto Responsabile le direttive in ordine all'adozione del presente bando;

IN ESECUZIONE della propria Determinazione n. 20 del 25/02/2022 avente ad oggetto: "CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ANNUALITÀ 2021. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA"

RENDE NOTO CHE

è indetto apposito avviso pubblico per l'erogazione di contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche, commerciali e artigianali, operanti nel Comune di Padria, assegnanti secondo le disposizioni di cui al presente avviso.

ART. 1 – CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

Il Comune di Padria, in esecuzione dei commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, intende fornire una tempestiva risposta alle piccole e micro imprese, anche al fine di fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia di Covid-19, riconoscendo alle attività economiche di cui al presente avviso pubblico, un contributo a fondo perduto per le spese di gestione sostenute nell'anno 2021;

L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ART. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari ad € 13.329,00 a valere sulla quota della **seconda** annualità di cui al DPCM sopra citato.

ART. 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato,

ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e micro imprese - di cui al decreto* del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 - che:

- svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale e artigianale (iscritte all'albo delle Imprese artigiane) attraverso un'unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Padria;
- sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
- abbiano conseguito, per l'anno 2020, un fatturato superiore a € 3.000,00;
- non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;

**ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando.*

ART. 5 - AMBITO DI INTERVENTO

L'intervento prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione. In tali spese possono essere ricomprese:

- affitto dei locali dove si esercita l'attività economica;
- pagamento degli stipendi dei dipendenti;
- spese per l'acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività (energia elettrica, acqua, telefono, manutenzioni, pulizie, etc);
- assicurazioni RCT/O - RCA;
- imposte inerenti l'attività (IMU, TARI);
- spese per la contabilità;

Resta inteso che dette spese devono essere riconducibili esclusivamente a costi sostenuti per l'attività economica.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il contributo, concesso nella forma del fondo perduto, è ripartito come di seguito riportato:

- il 70 % in parti uguali tra tutte le ditte ammesse al contributo;
- il 30% proporzionalmente sulla base delle spese di gestione documentate da ciascuna ditta;

Il contributo assegnato a ciascuna attività economica è subordinato alla presentazione di idonea documentazione che attesti le spese di gestione sostenute dalle medesime attività nel corso dell'**anno 2021**.

ART. 7 – COMPATIBILITÀ CON ALTRE MISURE STATALI E/O REGIONALI

Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19*, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

ART. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dagli articoli 4 e 5, secondo il modello di domanda allegato al presente avviso (Allegato A).

A pena di esclusione, l'istanza deve essere trasmessa:

- a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Padria oppure a mezzo PEC all'indirizzo del Comune protocollo@pec.comune.padria.ss.it oppure a mezzo Raccomandata AR, specificando che non farà fede il timbro postale;
- **entro le ore 12:00 del 31 marzo 2022;**
- sull'apposito modello (allegato A);

La domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società. La mancata sottoscrizione della domanda non sarà oggetto di soccorso istruttorio.

La domanda, redatta in conformità all'Allegato A, in regola con le disposizioni normative di imposta di bollo dovrà essere corredata da:

- documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- visura camerale dove risulti l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio;
- ricevute di pagamento che attestino le spese di gestione sostenute dalle medesime attività nel corso dell'anno 2021;
- presa visione dell'informativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento EU 2016/679 (allegato B);

Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti prescritti, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo di questo Ente.

È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini, che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

ART. 9 –VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Il Responsabile del Servizio procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 8;

- presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza di ricevute di pagamento che attestino le spese di gestione sostenute dalle medesime attività nel corso dell'anno 2021

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali, ad eccezione della domanda di partecipazione debitamente sottoscritta, a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del Responsabile del Servizio. Nel caso di eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni in funzione di esigenze tecniche o amministrative da parte del Responsabile del Servizio, il richiedente è tenuto a presentare, pena l'esclusione della domanda dal contributo, quanto richiesto entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Al termine della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Servizio, verificata la documentazione richiesta e accertate le condizioni di cui al presente bando, effettuerà l'istruttoria delle domande entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse e provvederà a predisporre la graduatoria provvisoria sulla base dei criteri prefissati, la quale riporterà le domande ammesse e non ammesse.

Tale graduatoria provvisoria avrà validità 10 giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio, termine entro il quale devono essere presentati eventuali ricorsi.

ART. 10 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del Servizio, terminata la fase istruttoria dei ricorsi di cui all'articolo precedente, approva con determinazione la graduatoria definitiva che verrà pubblicata all'albo pretorio del Comune per 30 giorni, e provvede alla liquidazione dei benefici assegnati a ciascuna attività economica.

ART. 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili.

ART. 12 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo di questo Ente.

ART. 13 - REVOCHE

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.

Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ART.14 -TUTELA DELLA PRIVACY

I dati trasmessi saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE).

I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il conseguimento degli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti e successivamente trattati.

Titolare del trattamento è il Comune di Padria.

ART. 15 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi della L. 241/1990 si comunica che il Responsabile del Servizio è il sottoscritto Ing. Andrea Pinna, Responsabile del Servizio dell'Area in epigrafe.

ART. 16 -DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

Padria, 25/02/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Andrea Pinna